



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 26.11.2015

- Oggetto:** **Revisione Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori beni e servizi.**
- VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell'ARPAS;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 111 del 1/10/2014 con il quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/6 del 26/09/2014, il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell'ARPAS ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 6 del 18 maggio 2006;
- RICHIAMATO il Regolamento Generale di Organizzazione della Agenzia (DDG n°31/2015) e il Dettaglio Organizzativo di cui all'art. 13 comma 5 di detto Regolamento approvato con DDG n° 78 del 30/06/2015.
- RICHIAMATO il proprio ordine di servizio n° 2/2014 "prescrizioni in materia di acquisti e spese";
- VISTA La Direttiva generale di cui alla DGR n°31/16 del 5/08/2014 concernente l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 - i sistemi in economia e altre procedure negoziate senza bando per l'affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura;
- PREMESSO con determinazione n° 102 in data 26 settembre 2011 il Commissario Straordinario della Agenzia ha approvato il "Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi" adottato ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) allo scopo di assicurare il ricorso a procedure più snelle e semplificate per l'approvvigionamento di lavori beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, fornendo quindi un utile strumento di gestione dell'attività ordinaria della Agenzia;
- il quadro normativo sulle modalità di acquisizione dei beni e servizi della P.A, come scaturente dai decreti sulla c.d "*spending review*" (DL 52/2012 conv.l. 94/201, DL 95/2012 conv.135/2012, e DI 66/2014conv. L 89/2014) ha delineato una nuova struttura ed una nuova gerarchia dei sistemi e delle procedure di affidamento in particolare quelle in economia;
- il DL 47 convertito nella L.80/2014 ha apportato delle modifiche al D.P.R 5 ottobre 2010 n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 163/2006" relativamente alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

- ATTESO** che in relazione modifiche normative introdotte dai succitati provvedimenti legislativi, il Regolamento in oggetto necessita dei conseguenti adeguamenti;
- DATO ATTO** che il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia, allegato al presente provvedimento, in coerenza con quanto disposto all'art. 125 D.Lgs 163/2006 e all'art.330 del D.P.R.207/2010, contempla in modo dettagliato le tipologie di forniture e servizi per le quali è consentita l'esecuzione in economia nonché le tipologie dei lavori e le ipotesi tassativamente stabilite dal succitato art. 125;
- CONSIDERATO** che il Regolamento *de quo* perché possa continuare ad essere utile strumento di gestione della attività della Agenzia deve essere necessariamente adeguato alle nuove disposizioni normative sopra richiamate;
- VISTI** i pareri espressi in calce dal Direttore dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnico Scientifica

DETERMINA

1. Di approvare, secondo il testo allegato alla presente determinazione, il Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori beni e servizi composto da n° 27 articoli, revisionato in coerenza con la normativa citata in premessa;
2. Di sostituire integralmente il precedente Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori beni e servizi approvato con DCS 102 del 26/09/2011;
3. Di dare adeguata pubblicità all'allegato Regolamento mediante pubblicazione integrale sul sito informatico istituzionale www.arpa.sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Agenzia.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

f.to Nicoletta Vannina Ornano

Il Direttore dell'Area Tecnico Scientifica

f.to Piero Italo Persod

Il Direttore Generale

f.to Alessandro Sanna

s.to Serv.Provv.Econ./R.Ferralasco



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi

Regolamento

Allegato alla Determinazione del Direttore Generale n. 164 del 26/11/2015

Indice

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| ART. 1. Oggetto del Regolamento e fonti normative | 3 |
| ART. 2. Limiti di importo e divieto di frazionamento | 3 |
| ART. 3. Programmazione delle acquisizioni in economia | 4 |
| ART.5 Sistemi di acquisizione e modalità di affidamento. | 5 |
| ART.6 criteri di selezione delle offerte. | 8 |
| TITOLO II. SEZIONE FORNITURE E SERVIZI | 9 |
| ART.8 Tipologie di forniture eseguibili in economia | 9 |
| ART 9 Tipologia di servizi eseguibili in economia | 10 |
| TITOLO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI | 12 |
| ART.10 Procedure di affidamento | 12 |
| TITOLO IV. SEZIONE LAVORI | 13 |
| ART.11 Lavori in economia | 13 |
| ART. 12 Tipologia dei lavori eseguibili in economia | 14 |
| ART. 13 Modalità di affidamento e criteri di scelta delle offerte. | 14 |
| ART.14 AFFIDAMENTI IN ECONOMIA COMPLEMENTARI ALL'APPALTO | 15 |
| ART. 16 Lavori d'urgenza | 16 |
| ART17 : Lavori di somma urgenza | 16 |
| TITOLO V. DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE | 17 |
| ART.21 Forma del contratto, clausole e termine di stipula | 18 |
| ART.22 Garanzie | 19 |
| ART. 23 Revisione prezzi | 19 |
| ART. 24 Ritenute di garanzia in ottemperanza alla clausola sociale | 20 |
| TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI | 20 |
| ART. 25 Pubblicità e comunicazioni | 20 |
| ART. 26 Rinvio | 21 |
| ART. 27 Entrata in vigore | 21 |

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Oggetto del Regolamento e fonti normative

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice») e dell'art. 330 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nel seguito Regolamento di esecuzione), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.
3. Le procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nelle seguenti fonti normative e loro successive modifiche e integrazioni: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
4. Le disposizioni del presente regolamento sono adottate in coerenza con le norme contenute nel Regolamento Generale di Organizzazione della Agenzia (DDG n°31/2015) e nel Dettaglio Organizzativo di cui all'art. 13 comma 5 di detto Regolamento approvato con DDG n° 78 del 30/06/2015.

ART. 2. Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le acquisizioni in economia sono ammesse per:
 - *beni e servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 207.000,00*; tale soglia, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di cui all'art.248 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- *lavori di importo non superiore a Euro 200.000,00;*
- 2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente Regolamento.
- 3. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento s'intendono I.V.A. esclusa.
- 4. Nessuna acquisizione di servizi, forniture o esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e consentire l'applicazione delle procedure per gli acquisti in economia.

ART. 3. Programmazione delle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di cui al presente regolamento sono effettuate in seguito ad attività di programmazione, che viene annualmente svolta dalle Direzioni Centrali e Dipartimentali. Il Programma delle acquisizioni è formulato in coerenza con le previsioni del budget.
2. Le acquisizioni in economia, di qualunque importo, non programmate devono essere oggetto di tempestiva comunicazione, recante adeguata motivazione, alla Direzione Generale.

ART. 4. Responsabile della Procedura di affidamento in economia

1. Il ricorso alla acquisizione in economia è stabilito con *Determinazione a contrarre* assunta dal Dirigente Responsabile della Struttura (Dipartimento/Servizio) competente nella materia oggetto della acquisizione, cui spetta l'assunzione dell'impegno di spesa.
2. Per ogni intervento da eseguirsi in economia ai sensi del presente Regolamento, è individuato, giusta artt. 10 e 125 del Codice, un **Responsabile Unico del Procedimento** nominato dal Dirigente della Struttura (Dipartimento/Servizio) di cui al precedente comma 1.
3. Al Responsabile del Procedimento sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente, compreso l'accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni contrattuali ai fini del pagamento giusta art. 337 del Regolamento di esecuzione. Rimane di esclusiva competenza del Dirigente che ha nominato il Responsabile del Procedimento l'adozione degli atti aventi carattere di determinazione. (Determina a contrarre; Determina Nomina Commissione Giudicatrice; Determina approvazione aggiudicazione provvisoria).

- 4 Ove il Responsabile del Procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione è in capo al Dirigente della Struttura di cui al precedente punto 1.
- 5 Il nominativo del Responsabile del Procedimento è reso noto negli avvisi, nelle lettere di invito e negli ordinativi/contratti.
- 6 Per ciascun affidamento in economia, ove la natura della prestazione lo richieda, è nominato un **“Direttore dell’esecuzione del contratto”** cui è demandato il compito di vigilare sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali giusta l’art. 301 del Regolamento di esecuzione. L’individuazione del “Direttore della esecuzione” è contenuta nella determinazione dirigenziale con la quale si dispone il ricorso alla acquisizione in economia. In mancanza di detta individuazione, il “Direttore della esecuzione del contratto” è il Responsabile del Procedimento.
- 7 Fatta eccezione per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro e per gli affidamenti disposti ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006, Il Responsabile del procedimento si avvale del supporto del Servizio Provveditorato per l’espletamento delle procedure di gara. Il Servizio Provveditorato predispone gli elaborati di gara, svolge tutte le attività preordinate alla adozione della determinazione di approvazione della aggiudicazione provvisoria di competenza del Dirigente/ RUP, redige il contratto d’appalto la cui sottoscrizione spetta al Dirigente/ RUP competente per materia.
- 8 Al Direttore del Servizio Provveditorato pro- tempore sono assegnati i compiti di **seggio di gara c.d. “aggiudicatrice”**.

ART. 5. Sistemi di acquisizione e modalità di affidamento.

1. Le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i, dai DD.LL. 52 e 95/2012 (*Spending reviews 1 e 2,*) e dal DL 66/2014 (*Spending reviews 3*) in forza dei quali, prima di attivare un’autonoma procedura di acquisto in economia, il *Dirigente competente* deve verificare se l’acquisizione del bene o servizio che interessa **debba o possa** essere soddisfatta mediante ricorso a *convenzioni-quadro CONSIP o convenzioni-quadro stipulate da centrali di committenza regionali* istituite ai sensi dell’art. 1 c. 455 e 456 della legge n°296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007).
- 2 Per tutte le categorie merceologiche per le quali **non vige l’obbligo assoluto** posto dall’art. 1 del D.L. 95/2012 di adesione alle Convenzioni Consip/Centrale di Committenza, il Dirigente competente/*Punto Ordinante*, in presenza di una convenzione Consip attiva, può:
 - acquisire il bene/servizio mediante trasmissione dell’atto di adesione all’acquisto alla centrale di committenza;

- indire autonoma procedura di gara secondo le modalità previste dal presente Regolamento, purché i prezzi di aggiudicazione siano inferiori a quelli delle convenzioni CONSIP (*c. d prezzi benchmarking*), **pena la nullità del contratto**;
- indire autonoma procedura di gara, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, nel caso di incomparabilità oggettiva dei prodotti o servizi offerti in convenzione rispetto a quelli oggetto di acquisizione. In detta ipotesi nella *determina a contrarre* vanno esplicitati in gli elementi di oggettiva difformità e al contempo le ragioni per le quali ricorre la necessità di acquisire uno standard qualitativo superiore rispetto a quello della convenzione quadro.

3 Per le categorie merceologiche per le quali non vi sono convenzioni Consip attive l'acquisizione in economia deve avvenire prioritariamente mediante ricorso al *Mercato elettronico della P.A.*, o ai *mercati elettronici regionali*. L'acquisizione avviene mediante RDO (richiesta di offerta) o ODA (ordine diretto di acquisto) nel rispetto delle norme del presente Regolamento fermo restando quanto prescritto al comma 7 dell'art. 9 del DL 66/2014 convertito in legge n° 89/2014 (**prezzi di riferimento ANAC ex AVCP**).

Per importi a base d'asta pari a € 40.000,00 e fino a € 100.000,00, il numero minimo di operatori economici da invitare alla Richiesta di Offerta (RDO) è pari a cinque; per importi a base d'asta da € 100.001,00 e fino a € 206.999,99 il numero minimo di operatori economici da invitare alla Richiesta di Offerta è pari a dieci.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla Richiesta di Offerta (RDO) avviene tramite selezione da effettuare secondo i parametri consentiti dalla piattaforma del MEPA. La selezione degli operatori economici da invitare è rimessa alla discrezione del RUP/ Dirigente responsabile il quale può anche procedere all'invito di tutti gli operatori economici abilitati al bando.

4 In tutti i casi in cui non è possibile ricorrere alle Convenzioni Consip e ai Mercati elettronici, gli affidamenti di forniture e di servizi riferiti alle tipologie specificate negli articoli 8 e 9 avvengono mediante:

4.1) Richiesta d'offerta da pubblicare sul sito della Regione Autonoma della Sardegna RAS e dell'Agenzia. Alla *Richiesta d'offerta* devono essere allegati: 1) disciplinare di gara che regola le modalità di partecipazione alla procedura concorsuale; 2) capitolato speciale d'appalto che descrive le caratteristiche tecniche dell'intervento e le condizioni da osservare in fase di esecuzione del contratto.

OPPURE

4.2) Cottimo fiduciario/gara informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento.

Gli affidamenti mediante **cottimo fiduciario/gara informale** avvengono mediante invito, *previa indagine di mercato*, di almeno cinque operatori economici (per importi a base d'asta da € 40.000,00 e fino a € 100.000,00), ovvero dieci o più operatori (per importi a base d'asta da € 100.001,00 e fino a € 206.999,99), secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

L'*indagine di mercato* avviene mediante la pubblicazione di un "Avviso esplorativo" sul sito della Regione Autonoma della Sardegna RAS e dell'Agenzia. L'avviso è finalizzato a sollecitare gli operatori economici a manifestare la loro disponibilità ad effettuare l'intervento. L'avviso deve contenere la precisazione che, in presenza di un numero di manifestazioni di interesse superiore al numero massimo di operatori da invitare indicato dal Responsabile del Procedimento, si procederà, in seduta pubblica, al *sorteggio* degli operatori economici cui trasmettere la lettera d'invito.

La lettera d'invito può essere inoltrata anche via fax o via posta elettronica certificata (PEC). Di norma contiene:

- a. l'oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche
- b. termine di presentazione dell'offerta (non può essere inferiore a 10 giorni salvi i casi di urgenza);
- c. periodo di giorni di validità dell'offerta
- d. giorno,ora e luogo della seduta pubblica in cui avverrà la apertura delle buste contenenti le offerte;
- e. le garanzie richieste all'affidatario del contratto (*cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizze assicurative secondo quanto stabilito all'art. 25 del presente Regolamento*);
- f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h. la clausola che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che, giusta l'art. 81 comma 3 del Codice, la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- i. luogo di esecuzione della prestazione;
- j. il termine d'esecuzione della prestazione e le eventuali penalità per i ritardi;
- k. termini di pagamento;
- l. la richiesta di dichiarazione da parte dell'operatore economico di accettare le condizioni stabilite nella lettera d'invito e nell'eventuale capitolato d'appalto, nonché di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di

legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

- m i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
- n la richiesta all'operatore economico di specificare nell'offerta i costi relativi alla sicurezza afferenti l'esercizio della attività svolta;
- o richiesta all'operatore economico di indicare l'eventuale ricorso al subappalto.

4.3) Affidamento diretto

Si prescinde dalla procedura concorsuale e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a. *quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;*
- b. *nel solo caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa annua risulti inferiore a Euro 40.000,00, oppure nei casi previsti all'art. 57 del Codice. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenente la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo.*

Gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00, devono in ogni caso essere preceduti da una "indagine esplorativa" intesa come mera *consultazione informale* del mercato finalizzata ad individuare il soggetto con cui instaurare la susseguente negoziazione; detta indagine può avvenire o tramite consultazione dei cataloghi elettronici oppure mediante pubblicazione di un avviso di *indagine esplorativa di mercato* sul sito internet dell'Agenzia e della RAS.

ART. 6. criteri di selezione delle offerte.

1. La scelta della migliore offerta può avvenire in uno dei seguenti modi:
 - in base *al prezzo più basso*, qualora l'oggetto della prestazione sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
 - in base *all'offerta economicamente più vantaggiosa*, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti
2. Quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica sono demandate ad una commissione giudicatrice composta dal Dirigente/Responsabile della Struttura competente per

materia, che la presiede, e da due componenti esperti, scelti fra i dipendenti della stazione appaltante, con competenze specifiche.

In assenza di personale interno con la professionalità richiesta, i componenti esperti sono scelti fra funzionari di altri enti pubblici o fra altri esperti in materia esterni rispetto alla Pubblica Amministrazione.

- 3 La *commissione giudicatrice* è nominata dal Dirigente/Responsabile di cui al precedente comma dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Può essere richiesto di prestare servizio di *segretario verbalizzante*, che stila il verbale delle operazioni, ad un impiegato della Struttura interessata all'acquisizione o di altro Struttura, previa autorizzazione del relativo Dirigente.

Il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento. Detto verbale deve essere trasmesso al Presidente del Seggio di gara perché provveda, in seduta pubblica, a dare atto delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche ed alla apertura delle offerte economiche.

ART. 7. Interventi misti

Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi o lavori e forniture o lavori e servizi o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente come previsto dall'art. 14 del Codice.

TITOLO II. SEZIONE FORNITURE E SERVIZI

ART. 8. Tipologie di forniture eseguibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia, entro il limite di importo stabilito all' art. 2 le forniture di beni individuati come segue:
 - a. *arredi e attrezzature per uffici e laboratori;*
 - b. *materiale e attrezzatura per arredo, verde e giardinaggio, piante, fiori e addobbi vari;*
 - c. *apparecchiature da laboratorio e materiale di consumo dedicato al funzionamento delle apparecchiature medesime;*
 - d. *materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere;*
 - e. *materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;*

- f. *vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;*
 - g. *reagenti, materiale di consumo da laboratorio, farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali;*
 - h. *combustibile per il riscaldamento d'immobili;*
 - i. *fornitura di acqua, gas, energia elettrica;*
 - j. *materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture;*
 - k. *materiale nautico e attrezzature per imbarcazioni;*
 - l. *carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli e imbarcazioni;*
 - m. *acquisto di attrezzature tecniche, informatiche, strumenti scientifici e di sperimentazione ed ogni altra attrezzatura necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Agenzia..*
 - n. *autoveicoli, motoveicoli o altri mezzi di lavoro in dotazione alle Strutture ARPAS;*
 - o. *spese connesse alla revisione di autoveicoli;*
 - p. *libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;*
 - q. *contrassegni, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati.*
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a. *risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
 - b. *necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
 - c. *prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
 - d. *urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.*

ART. 9. Tipologia di servizi eseguibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia, entro il limite di importo stabilito all' art.2 comma 1, le prestazioni di servizi individuate come segue:
- a. *servizi di manutenzione e riparazione di apparecchiature, attrezzature, impianti automezzi e imbarcazioni, impianti tecnologici;*

- b. *servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;*
- c. *servizi di telefonia fissa e mobile e connessioni internet;*
- d. *servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria/cassa, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;*
- e. *servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, assistenza manutenzione hardware, software e altri strumenti informatici e telematici;*
- f. *servizi di ricerca e sviluppo, comprese indagini ambientali, geotecniche, rilevazioni ed ogni altro intervento necessario alla svolgimento dei compiti istituzionali della Agenzia;*
- g. *servizi legali, di consulenza fiscale e tributaria;*
- h. *servizi di consulenza gestionale e affini;*
- i. *servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi;*
- j. *servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- k. *servizi di manutenzione del verde e falciatura erbe infestanti;*
- l. *servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche;*
- m. *servizio di eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;*
- n. *servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;*
- o. *servizi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;*
- p. *servizi relativi alla formazione del personale;*
- q. *servizi sanitari, comprese visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;*
- r. *servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;*
- s. *servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;*
- t. *servizi di reperimento di personale per mezzo di Agenzia per il lavoro, servizi a supporto di procedure di concorsi pubblici, nonché servizi di ricerca di manodopera specializzata;*

- u. servizi di caricamento dati, archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione;*
 - v. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti.*
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
- a. noleggio di beni, attrezzature e autovetture in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 8;*
 - b. locazioni d'immobili a breve termine da adibire a magazzini , posti barca e posti auto;*
 - c. spese di rappresentanza;*
 - d. servizi di cui all'articolo 10, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;*
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

TITOLO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

ART. 10. Procedure di affidamento servizi tecnici

1. Per servizi tecnici s'intendono:
- a. gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c. le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice e 261 del Regolamento di esecuzione;
 - d. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.);

- 2 i servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 100.000,00 sono affidati, dal RUP, secondo le modalità stabilite al precedente art. 5 comma 4.2 ad operatori economici individuati mediante il ricorso al “Sistema elenchi” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°31/16 del 5/08/2014;
- 3 Ove non sussistano le condizioni per ricorrere al “Sistema elenchi” di cui alla succitata DGR 31/16, i servizi di cui al precedente comma 2, sono affidati a scelta del RUP, secondo le modalità stabilite all’art. 5 comma 4, ad operatori economici in possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura costituiti da: abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, possesso di esperienze precedenti analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare
- 4 I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 sono disciplinati dall’articolo 91 del Codice.
- 5 è consentito, giusta l’art.267 comma 10 del Regolamento di esecuzione, *l’affidamento diretto dei servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a Euro 40.000,00* a soggetto idoneo da individuare, ove non sussistano le condizioni per ricorrere al “Sistema elenchi”, mediante indagine esplorativa di mercato secondo le modalità stabilite al precedente art. 5 comma 4.3 ultimo periodo.

TITOLO IV. SEZIONE LAVORI

ART. 11. Lavori in economia

1. In ottemperanza alle disposizioni normative richiamate al precedente articolo 1 comma 1, l’affidamento di ogni singolo lavoro in economia non può superare l’importo massimo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di Euro 200.000,00.
2. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Eventuali costi concernenti la sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
4. L’acquisizione di lavori in economia di cui al successivo art. 12 può avvenire sulla base dei prezzi predeterminati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

ART. 12. Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 11, comma 1 (Euro 200.000,00), i seguenti lavori:
 - a. manutenzione o riparazione d'immobili o impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
 - b. manutenzione di opere o impianti;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sono necessità e urgenza di completare i lavori;

Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 (come modificato dalla L.80/2014) normalmente sono considerabili lavori.

ART. 13. Modalità di affidamento e criteri di scelta delle offerte.

- 1 I lavori di cui al precedente art. 12 sono affidati secondo le modalità stabilite ai precedenti art. 5 comma 4.2 e art. 6, ad operatori economici individuati mediante il ricorso al "Sistema elenchi" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°31/16 del 5/08/2014;
- 2 Ove non sussistano le condizioni per ricorrere al "Sistema elenchi" di cui alla succitata DGR 31/16, i lavori di cui all'art. 12., sono affidati a scelta del RUP, secondo le modalità stabilite all'art. 5 comma 4 e art.6, ad operatori economici in possesso di requisiti minimi necessari stabiliti dalle norme di riferimento (attestato SOA per importi superiori a 150.000 EURO- Requisiti ridotti di capacità tecnico organizzativa di cui all'art. 90 del Regolamento di esecuzione per importi inferiori a 150.000 EURO).
- 3 I lavori da affidare secondo il presente Regolamento devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
- 3 Nella procedura di confronto concorrenziale delle richieste d'offerta/cottimo fiduciario non è applicabile il meccanismo di determinazione della soglia di anomalia finalizzato alla esclusione automatica delle offerte anomale. Qualora il Responsabile del Procedimento, giusta art. 86

comma 3 del codice, accerta la sussistenza di indici sintomatici della anomalia dell'offerta, attiva il procedimento in contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

- 4 Per lavori di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito **l'affidamento diretto** secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento ove non sussistano le condizioni per ricorrere al "Sistema elenchi", cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°31/16;

ART. 14. Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o di un lavoro eseguiti in appalto:
 - a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del DPR n. 207/2010;
 - b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del DPR n. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
 - c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3, lett. b), del DPR n. 207/2010, possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del DPR n. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

ART. 15. Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR n. 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal RUP.

ART. 16. Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art.175 del Regolamento di esecuzione, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un Tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente del Servizio Tecnico competente per materia. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

ART. 17. Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del Regolamento di esecuzione, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il Tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Direttore del Servizio Tecnico/Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del succitato Regolamento di esecuzione.

4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore del Servizio Tecnico dell'Agenzia (semprech  sia una persona diversa) che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, ed ad approvare i lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Direttore del Servizio Tecnico, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

TITOLO V. DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE

ART. 18. CRITERI ECOLOGICI

Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia devono avvenire, per quanto possibile, con modalit  che privilegino interventi a ridotto impatto ambientale, in attuazione delle disposizioni del "Codice" (Artt. 44;; 68; 83).e delle direttive emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n 37/16 2009 in forza della quale   stato approvato il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS).

L'introduzione dei criteri ecologici nei procedimenti di acquisizione pu  avvenire intervenendo nelle cinque fasi caratteristiche dell'appalto:

- a) . al momento della determinazione dell'oggetto;
- b) . al momento della definizione delle specifiche tecniche;
- c) . al momento della selezione dei candidati;
- d) . nella descrizione delle modalit  di aggiudicazione;
- e) . nella descrizione delle condizioni di esecuzione dell'appalto

ART. 19. OFFERTE ANOMALE

Nella procedura con confronto concorrenziale non   di regola applicabile il meccanismo di determinazione della soglia di anomalia finalizzato alla esclusione automatica delle offerte anomale. Qualora il Responsabile del Procedimento, giusta art. 86 comma 3 del codice, accerti la sussistenza di indici sintomatici della anomalia dell'offerta, attiva il procedimento in contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

ART. 20. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- 1 L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
- 2 Per importi pari o inferiori a 5.000 Euro si può prescindere dal principio dell'accertamento della qualificazione, fatta salva l'eccezionale eventualità di verifica dell'idoneità morale «in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi» ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, comma 1.
3. Per importi superiori a 5.000 Euro ed inferiori a 40.000 Euro, l'accertamento delle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è di regola sostituito con quello dell'idoneità professionale; il soggetto individuato per l'affidamento ha l'onere, al fine dell'esecuzione della prestazione, di autocertificare l'idonea iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane. In relazione ai medesimi importi, per i requisiti di ordine generale resta ferma la necessità ordinaria di farne autocertificare il possesso; la verifica documentale per tale fascia, avviene eventualmente «a campione» e necessariamente «in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive» ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, comma 1.
- 4 Per importi superiori a 40.000 Euro si effettuano le verifiche del possesso dei requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 18 della L.R 5/2007.

ART. 21. Forma del contratto, clausole e termine di stipula

- 1 La forma del contratto per le acquisizioni in economia è la scrittura privata da registrare in caso d'uso ai sensi dell'at. 5 del DPR 131/1986.

La scrittura privata può essere sottoscritta contestualmente dalle parti oppure a distanza. In ogni caso la scrittura privata deve essere redatta in modalità elettronica pena la nullità dell'atto.

In caso di sottoscrizione a distanza mediante scambio di corrispondenza, giusta art.17 R.D. 827/1924, (di regola per importi inferiori a € 40.000,00), il contratto deve essere predisposto dal Dirigente/RUP ed inviato a mezzo Pec alla parte contraente, la quale dovrà sottoscriverlo digitalmente e rinviarlo tramite Pec al Dirigente/RUP. Gli effetti dell'atto decorrono dalla data di ricevimento da parte del Dirigente competente, del documento sottoscritto digitalmente.

In caso di sottoscrizione contestuale le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale.

- 2 Tutti i contratti di acquisizione in economia devono contenere a pena di nullità:

- La clausola di cui all'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 e ss.mm. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Le specificazioni dei costi sulla sicurezza da rischi interferenziali (ove presenti) di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. Il DUVRI deve essere allegato al contratto.
- 3 I contratti di acquisizione in economia, ad eccezione di quelli derivanti da una RDO su MEPA, sono soggetti al termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del Codice,(*stand still*).
- 4 I contratti di acquisizione in economia, compresi quelli derivanti da una RDO o ODA su MEPA, di qualunque importo sono soggetti alla imposta di bollo ai sensi del D.P.R 642/1972.

ART. 22. Garanzie

1. Per gli affidamenti in economia di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 *non è dovuta la cauzione provvisoria* prevista dall'art. 75 del Codice. La cauzione definitiva prevista dall'art.113 del Codice può essere richiesta in relazione all'oggetto dell'appalto ed alla durata negoziale .
2. I soggetti affidatari di lavori sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

ART. 23. Revisione prezzi

1. Negli affidamenti di lavori, giusta l'art. 133 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, Codice Civile. Al contratto si applica il *prezzo chiuso*, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
2. Negli affidamenti di forniture e servizi a esecuzione periodica o continuativa, giusta l'art.115 del Codice, è prevista la *revisione dei prezzi*, a partire dal secondo anno di esecuzione, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto.

ART. 24. Ritenute di garanzia in ottemperanza alla clausola sociale

1. Per i contratti di lavori, fornitura e servizi aventi una efficacia prolungata è stabilito che, giusta art. 4 comma 3 del Regolamento di esecuzione, il Responsabile del procedimento deve sempre effettuare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento al fine di garantire eventuali inadempienze contributive dell'Appaltatore. La somma accantonata per effetto di detta ritenuta dovrà essere svincolata in sede di liquidazione finale una volta intervenuto l'accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni contrattuali e dopo l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. Il Responsabile del procedimento per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture, deve acquisire il DURC. Qualora detto documento segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più dipendenti dell'esecutore oppure riguardi i soggetti comunque impiegati nella esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento deve trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata affinché l'Arpas provveda al versamento diretto di detto importo a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25. Pubblicità e comunicazioni

1. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, l'esito degli affidamenti mediante richiesta d'offerta/cottimo fiduciario di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, giusta art. 331 comma 3 del Regolamento di esecuzione, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di committente www.arpa.sardegna.it.
2. Alle procedure di affidamento in economia, comprese quelle su MEPA, si applica l'art. 79 del codice dei contratti (informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni, le aggiudicazioni e la data di stipula del contratto).
3. Gli affidamenti, oggetto del presente Regolamento, sono inoltre soggetti alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 26. Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice), al DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione) nonché, in quanto applicabili, le norme della L.R. n. 5/2007, leggi e i regolamenti in materia.

ART. 27. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul Sito internet dell'Agenzia – www.arpa.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale
Ufficio Comunicazione

REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determinazione del Direttore Generale n. 164 del 26 novembre 2015

Si certifica che la Determinazione 164/2015 DG trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi da venerdì 27 novembre 2015 a sabato 12 dicembre 2015.

Si certifica che l'Atto è conforme all'originale custodito negli Archivi dell'Agenzia.

Il Responsabile

f.to Carmine Sau